PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

Consulta Nazionale dei CAF
e
ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani
e
IFEL- Fondazione ANCI

in materia di

- **Definizione agevolata delle entrate degli enti territoriali** (art. 1, commi 102-110, legge 30 dicembre 2025, n. 199 -definizione agevolata delle entrate degli enti territoriali).
- **Rottamazione quinquies delle entrate degli enti locali** (art. 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, come successivamente modificato dalla legge n. 113 del 2026 e art. 1, commi 82-101, legge 30 dicembre 2025, n. 199 -rottamazione quinquies dei carichi degli enti territoriali affidati ad AdE-R).

PREMESSA

- La **Consulta Nazionale dei CAF** è l'organismo di rappresentanza e coordinamento dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF), soggetti autorizzati a prestare assistenza fiscale ai contribuenti. La Consulta promuove il confronto tra i CAF associati e ne rappresenta le istanze nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche, favorendo la qualità, l'uniformità e l'efficienza dei servizi di assistenza fiscale resi ai cittadini.
- L'**Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)** è l'associazione rappresentativa dei Comuni italiani e ne tutela gli interessi istituzionali nei rapporti con il Governo, il Parlamento e le altre istituzioni. ANCI svolge attività di rappresentanza, supporto e coordinamento degli enti locali, contribuendo alla definizione delle politiche pubbliche che incidono sull'ordinamento, sulla finanza e sull'attività amministrativa dei Comuni.
- La **Fondazione IFEL – Istituto per la Finanza e l'Economia Locale**, è la Fondazione dell'Anci che svolge attività di studio, ricerca, formazione, assistenza tecnica e supporto ai Comuni, con particolare riferimento alla finanza locale e alla disciplina, gestione e applicazione delle entrate comunali. In tale ambito, IFEL supporta gli enti locali nell'interpretazione e nell'attuazione della normativa tributaria e tariffaria e promuove strumenti, servizi e iniziative finalizzati a migliorare e semplificare il rapporto tra amministrazioni comunali e contribuenti, favorendo la corretta applicazione delle entrate locali e l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi ad esse connessi.

Considerato che

- Nel corso del 2026 sono stati introdotti due strumenti nell'ordinamento italiano, che hanno la finalità di favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei contribuenti, attraverso modalità di adempimento agevolate e sostenibili, e, al contempo, accrescere l'efficacia della riscossione delle entrate degli enti locali, riducendo lo stock dei crediti pregressi, i costi amministrativi e il contenzioso e rafforzando il rapporto di collaborazione tra amministrazioni e contribuenti.
- Il primo strumento è la *definizione agevolata delle entrate degli enti territoriali* prevista dall'articolo 1, commi 102-110, della legge n. 199 del 2025. Esso consente ai Comuni, nel rispetto dei vincoli normativi e degli equilibri di bilancio, di disciplinare con regolamento forme straordinarie di definizione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, circoscritte a periodi temporali determinati, senza riduzione della sorte capitale. Il regolamento dell'ente, qualora lo stesso decida di approvare lo strumento, individua entrate, annualità, riduzioni, termini e modalità, anche con riferimento alle entrate gestite direttamente o affidate a soggetti esterni, nei limiti consentiti dalla legge.
- Il secondo strumento, la cd *rottamazione-quinquies* dei carichi affidati a Ader tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, è previsto dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (art. 1, commi 82-101), e dal successivo articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 38 del 2026, convertito dalla legge n. 88 del 2026, come successivamente modificato dalla legge n. 113 del 2026. La sua applicazione è facoltativa e richiede una delibera consiliare di adesione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'ente e comunicare ad AdE-R entro il 31 luglio 2026. La disciplina e la gestione della procedura restano quelle statali: AdE-R rende disponibili i carichi definibili, riceve le dichiarazioni di adesione, comunica le somme dovute e gestisce i pagamenti. Le dichiarazioni possono essere presentate dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026.
- I due strumenti sono pertanto caratterizzati da presupposti, ambiti oggettivi e modalità operative differenti, ma alla loro origine c'è sempre una facoltà di adozione da parte di ciascun Comune.
- I due strumenti possono coesistere, nel rispetto dei rispettivi ambiti applicativi. L'adesione alla rottamazione quinquies riguarda necessariamente tutti i carichi dell'ente affidati ad AdE-R e non consente al Comune di selezionare singole entrate o annualità; la definizione agevolata comunale può invece essere modulata dal regolamento dell'ente entro i limiti stabiliti dalla legge.

Considerato inoltre che

- I CAF dispongono di una rete territoriale capillare e di competenze organizzative utili a supportare l'informazione e l'assistenza operativa ai cittadini, nei limiti delle abilitazioni, degli incarichi ricevuti e delle procedure rese disponibili dai soggetti competenti. Tale attività non sostituisce le funzioni degli enti creditori, di AdE-R o dei professionisti abilitati e non può comportare interpretazioni vincolanti sulla debenza o sulla validità dei carichi.

Su queste basi, la Consulta Nazionale dei Caf, ANCI e IFEL concordano di collaborare nei termini qui di seguito descritti.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente protocollo definisce le modalità di collaborazione tra la Consulta Nazionale dei Caf, ANCI e IFEL al fine di:

a) sviluppare modalità di informazione e assistenza relative alla *definizione agevolata* come deliberata autonomamente dai singoli Comuni, nel rispetto dei contenuti di ciascun regolamento comunale e degli standard di cui all'articolo 6 del presente protocollo;
b) favorire un'informazione corretta ai contribuenti e, secondo le modalità rese disponibili da AdE-R, l'assistenza operativa ai cittadini interessati alla *rottamazione-quinquies* dei carichi degli enti territoriali.

ART. 2 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI: FASE ESPLORATIVA

La definizione agevolata delle entrate comunali presenta caratteristiche variabili in funzione delle scelte regolamentari di ciascun ente, delle entrate e annualità incluse, del soggetto gestore e delle modalità di presentazione delle domande. Non è pertanto configurabile, allo stato, un modello operativo uniforme a livello nazionale.
Le parti concordano di avviare, in parallelo alle attività operative sulla rottamazione quinquies, una fase esplorativa finalizzata a:

a) verificare la disponibilità, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, di dati aggregati o elenchi pubblici relativi ai regolamenti trasmessi ai sensi del comma 108 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025, fermo restando che tale trasmissione è prevista ai soli fini statistici;
b) approfondire, nel rispetto dell'autonomia dei singoli enti e dei soggetti affidatari, la praticabilità di eventuali accordi operativi locali che consentano ai CAF di assistere i cittadini;
c) valutare, entro il 31 marzo 2027, la predisposizione di un eventuale allegato operativo, subordinatamente agli esiti della fase esplorativa e alla disponibilità di procedure e informazioni sufficientemente uniformi.

ART. 3 – ROTTAMAZIONE QUINQUIES: IMPEGNI DELLA CONSULTA NAZIONALE DEI CAF

Con riferimento alla rottamazione quinquies, la Consulta Nazionale dei CAF invita i CAF associati, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa e nel rispetto della normativa applicabile, a:

a) organizzare, entro il 15 ottobre 2026, servizi di assistenza al cittadino presso le proprie sedi territoriali per la procedura di rottamazione quinquies, secondo le modalità organizzative che ciascun Caf riterrà più adeguate al proprio contesto operativo;
b) acquisire, anche su impulso della stessa Consulta, le informazioni ufficiali pubblicate da AdE-R, da ANCI e da IFEL, nonché, ove disponibile da altre fonti istituzionali, l'elenco dei Comuni aderenti e predisporre schede informative sintetiche coerenti con tali fonti;
c) assistere i cittadini, previo conferimento di idoneo incarico e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, nell'accesso alle informazioni

rese disponibili da AdE-R, nella compilazione e trasmissione telematica della dichiarazione di adesione e nella comprensione del piano di pagamento comunicato dall'agente della riscossione. La determinazione ufficiale delle somme dovute alle rispettive scadenze resta di competenza di AdE-R;

d) formare i propri operatori sui contenuti della disciplina e sulle procedure ufficiali, con particolare riguardo agli importi già versati, al trattamento delle sanzioni amministrative non tributarie, ai contenziosi pendenti, alle cause di inefficacia della definizione e alle differenze rispetto alla definizione agevolata comunale. Eventuali sessioni formative di AdE-R potranno essere utilizzate ove formalmente rese disponibili;
e) realizzare attività informative sui termini e sulle condizioni della misura, utilizzando contenuti previamente verificati sulla base delle fonti normative e delle indicazioni ufficiali pubblicate da AdE-R, ANCI e IFEL.

ART. 4 – IMPEGNI DI ANCI E DI IFEL

ANCI e IFEL, compatibilmente con le proprie funzioni istituzionali e con le risorse disponibili, si impegnano a:

a) dare informazione ai Comuni associati dell'avvenuta sottoscrizione del protocollo e delle finalità generali della collaborazione, senza pregiudizio per l'autonomia organizzativa e regolamentare di ciascun ente;
b) rendere disponibili alla Consulta Nazionale dei CAF le note e gli approfondimenti pubblicati da ANCI e IFEL sui due istituti, nonché gli eventuali aggiornamenti normativi e operativi di carattere generale;
c) fornire il sostegno a eventuali interlocuzioni istituzionali della Consulta con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e con AdE-R, al fine di facilitare le attività oggetto del presente protocollo, nei limiti delle rispettive competenze;
d) favorire la diffusione, attraverso i propri canali istituzionali, dei collegamenti alle fonti ufficiali utili per conoscere i provvedimenti adottati dai Comuni, senza assumere obblighi di censimento, completezza o aggiornamento in tempo reale;
e) aderire all'organizzazione di iniziative informative congiunte rivolte agli uffici comunali e ai CAF territoriali, anche in modalità webinar;
f) richiamare l'opportunità che i Comuni assicurino la tempestiva pubblicazione dei provvedimenti e rendano disponibili ai cittadini informazioni chiare sulle modalità applicative adottate.

ART. 5 – RAPPORTI CON IL MEF E DISPONIBILITÀ DEI DATI

Le parti riconoscono l'utilità di acquisire, ove disponibili e nel rispetto delle competenze istituzionali, informazioni ufficiali sui provvedimenti adottati dagli enti territoriali e prendono atto del fatto che la trasmissione dei regolamenti al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze è prevista dalla legge a fini statistici e non determina, di per sé, un obbligo di predisposizione o condivisione di elenchi operativi con soggetti terzi.

Nelle attività di interlocuzione con il Dipartimento delle finanze e con AdE-R, la Consulta potrà richiedere il supporto di ANCI ed IFEL. Ogni eventuale attività di trasmissione o condivisione dei dati sarà subordinata a formali determinazioni delle amministrazioni competenti coinvolte dalla Consulta dei CAF e dovrà specificare:

a) la fonte, il perimetro e il grado di aggiornamento dei dati;
b) le modalità tecniche di accesso o trasmissione;
c) le condizioni di utilizzo, pubblicazione e aggiornamento delle informazioni;
d) le eventuali misure necessarie per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni.

ANCI e IFEL supporteranno le interlocuzioni istituzionali ritenute utili, senza assumere obblighi relativi alla disponibilità, completezza o tempestività dei dati detenuti da altre amministrazioni.

ART. 6 – INFORMAZIONE AL CITTADINO: STANDARD MINIMI E LIMITI

I CAF forniscono assistenza di natura informativa e operativa nei limiti delle proprie competenze, delle procedure ufficialmente disponibili e dell'incarico conferito dal cittadino. Tale attività non costituisce consulenza legale o tributaria con effetti vincolanti e non sostituisce le valutazioni dell'ente creditore, di AdE-R o dei professionisti abilitati.
In tutti i casi di assistenza, i Caf si impegnano a:

a) informare il cittadino sulla disciplina applicabile e indirizzarlo alle fonti ufficiali e al provvedimento adottato dal proprio Comune;
b) richiamare l'attenzione sugli effetti giuridici della dichiarazione di adesione, inclusi i possibili effetti di ricognizione del debito e di rinuncia alla prescrizione evidenziati dalla giurisprudenza;
c) informare che, per le sanzioni amministrative non tributarie, comprese quelle per violazioni del codice della strada, la definizione opera limitatamente agli interessi comunque denominati e all'aggio, restando dovuta la somma irrogata a titolo di sanzione;
d) illustrare le cause di inefficacia della definizione e precisare che la tolleranza di cinque giorni riguarda il tardivo pagamento dell'unica rata e dell'ultima rata, non le rate intermedie;
e) indirizzare a un professionista qualificato i casi che presentino contestazioni sulla debenza, questioni di prescrizione o decadenza, procedure concorsuali o contenziosi pendenti;
f) fornire preventiva informazione sugli eventuali corrispettivi richiesti per l'assistenza e acquisire gli incarichi e le autorizzazioni necessari al trattamento dei dati personali.

ART. 7 – REFERENTI E COORDINAMENTO

Ciascuna parte designa un referente unico per la gestione operativa del presente protocollo, comunicando il nominativo e i recapiti alle altre parti entro dieci giorni dalla firma.
I referenti si coordinano con cadenza almeno bimestrale durante il periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente Protocollo e fino al 31 marzo 2027. La frequenza può essere aumentata nei mesi di ottobre e novembre 2026, in corrispondenza della finestra per la presentazione delle domande.
Le parti possono convocare riunioni allargate, anche da remoto, per condividere aggiornamenti, risolvere criticità operative o adattare le modalità di collaborazione alle esigenze emerse sul campo.

ART. 8 – COMUNICAZIONE – USO DEI LOGHI

Tutte le attività di comunicazione realizzate nell'ambito del presente Protocollo dovranno riportare un adeguato riferimento alle Parti firmatarie.
L'utilizzo delle denominazioni, dei marchi e dei loghi di ciascuna Parte ad opera degli altri soggetti firmatari è subordinato al rilascio di una preventiva autorizzazione scritta da parte del rispettivo titolare, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dai propri regolamenti interni.

I materiali informativi e di comunicazione destinati ai cittadini, predisposti nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo, dovranno essere preventivamente condivisi con i referenti designati da ANCI e IFEL, al fine di verificarne la coerenza tecnica e contenutistica con le indicazioni e gli orientamenti forniti ai Comuni.

Le Parti si riservano la facoltà di dare pubblica comunicazione della sottoscrizione del presente Protocollo, delle attività realizzate e dei risultati conseguiti, previa condivisione dei relativi contenuti tra i rispettivi uffici competenti in materia di comunicazione.

ART. 9 – VERIFICA E VALUTAZIONE

Le parti si incontrano entro il 31 marzo 2027 — alla prima scadenza di pagamento della rottamazione quinquies — per una verifica congiunta in base alle informazioni disponibili eventualmente raccolte da ciascuna che potranno riguardare: numero di cittadini assistiti, Comuni coinvolti per entrambi gli strumenti, criticità operative emerse, stato di avanzamento della fase esplorativa sulla definizione agevolata autonoma.
Un secondo incontro di verifica è previsto entro il 30 giugno 2027, per valutare l'opportunità di estendere o adattare il presente Protocollo.
Gli esiti di ciascuna verifica sono documentati in un breve report condiviso, utilizzabile come base per comunicazioni istituzionali e per eventuali rinnovi o ampliamenti del protocollo.

ART. 10 – DURATA

Il presente protocollo ha durata fino al 31 dicembre 2028. La durata è stabilita ai fini della sperimentazione e della verifica della collaborazione e non coincide con la durata massima dei piani di pagamento previsti dalla disciplina della rottamazione quinquies.
Le parti possono concordare il rinnovo o l'estensione del protocollo in relazione a eventuali proroghe normative o all'evoluzione della fase operativa della definizione agevolata autonoma dei Comuni.

ART. 11 – NATURA DELL'ACCORDO

Il presente protocollo ha natura collaborativa e non comporta oneri finanziari reciproci tra le parti firmatarie. Ciascuna parte sostiene i costi delle attività di propria competenza. Il protocollo non determina obblighi per i Comuni, per AdE-R o per altre amministrazioni e non implica la gratuità dei servizi eventualmente resi dai CAF ai cittadini, che dovrà essere oggetto di preventiva e trasparente informazione.

Nota sulle scadenze: le date operative riportate nel testo recepiscono le modifiche vigenti alla data di sottoscrizione. Le parti adeguano le attività previste dal protocollo alle eventuali successive modifiche normative e alle procedure ufficialmente pubblicate da AdE-R e dalle amministrazioni competenti.

Roma, 14 ottobre 2026

Per la Consulta Nazionale dei CAF
Coordinatore Giovanni Angileri

Per ANCI Il Segretario Generale
Veronica Nicotra

Per IFEL Il Direttore
Pierciro Galeone